



Associazione Italiana
Internal Auditors

STATUTO

TITOLO I

Costituzione - Scopo - Sede e Durata

Articolo 1 - Costituzione

1. E' costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata *Associazione Italiana Internal Auditors*. L'associazione, in forma abbreviata ed anche di seguito chiamata A.I.I.A., è la sola filiazione italiana dell'organizzazione mondiale degli internal auditor, *The Institute of Internal Auditors Inc.*, di cui assume il marchio.
2. Dell'*Institute of Internal Auditors*, l'A.I.I.A. condivide integralmente i Principi, le Finalità, la Definizione di Internal Auditing, gli Standard ed il Codice Etico dell'Internal Auditor (qui di seguito: "Codice Etico" o "Codice Deontologico") e non può compiere attività che siano in contrasto con essi e con le deliberazioni professionali dell'*Institute*.

Articolo 2 - Scopo

1. L'A.I.I.A. è un'associazione che ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della professione di Internal Auditing e la cultura del controllo interno in Italia. La sua missione è quella di favorire il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo dell'Internal Auditing attraverso:
 - l'emanazione e la divulgazione di un Codice Etico e di efficaci Standard professionali in lingua italiana coerenti con i rispettivi documenti in lingua inglese emessi dall'I.I.A. (costituendo così un punto di riferimento valido e sicuro per la professione dell'Internal Auditor in Italia);
 - lo studio della normativa italiana in tema di Internal Auditing, Controllo Interno, Corporate Governance e gestione dei rischi, in collaborazione con il sistema educativo nazionale e con le altre associazioni professionali, con fini interpretativi e di integrazione con gli Standard professionali dell'AIIA;
 - il completamento della formazione professionale dell'Internal auditor, mediante l'organizzazione di corsi di formazione di base e di seminari avanzati di approfondimento e la pubblicazione di idoneo materiale informativo;
 - la promozione, diffusione e valorizzazione di opportune forme di garanzia della professionalità, finalizzate a fornire al management aziendale e a tutti gli *stakeholder* elementi di valutazione che consentano di stabilire che chi ricopre la posizione di internal auditor sia in possesso di un adeguato livello di competenza professionale.

Articolo 3 - Sede

1. L'A.I.I.A. ha sede in Milano, via San Clemente, 1

Articolo 4 - Patrimonio dell'ente e Durata

1. Il patrimonio dell'ente iniziale è determinato in euro 200.000.

La durata dell'A.I.I.A. è stabilita fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata.

TITOLO II

Soci e Proventi

Articolo 5 – Soci

1. Possono essere soci tutte le persone di maggiore età che siano interessati allo sviluppo degli obiettivi dell'A.I.I.A. e che si impegnino a rispettare e a conformarsi agli standard internazionali stabiliti dall'Institute of Internal Auditors e al Codice Etico.

I soci dell'A.I.I.A. sono ripartiti nelle seguenti categorie: Effettivi, Associati, Studenti ed Onorari.

- Sono *Soci Effettivi* coloro che svolgono o hanno svolto attività di Internal Auditing, di compliance, di consulenza e valutazione sul controllo interno, sia all'interno che dall'esterno delle imprese e organizzazioni, sia del settore pubblico che di quello privato.

- Sono *Soci Associati* coloro che appartengono a Società di Revisione Contabile, società di consulenza, liberi professionisti, docenti universitari e coloro che per ruolo si interessano direttamente od indirettamente a tematiche di controllo interno.

- Sono *Soci Studenti* coloro che sono impegnati, presso Università od altre Scuole, nello studio dell'attività di Internal Auditing o di tematiche di controllo interno e che non possono rientrare nelle precedenti categorie.

- Sono *Soci Onorari* coloro che, a giudizio e con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono dare con la loro adesione adeguato sostegno allo sviluppo dell'attività di Internal Auditing, anche in quanto esponenti rappresentativi del mondo economico, finanziario od accademico. I Soci Onorari non possono superare il numero di 20.

2. Le domande di adesione ad ogni categoria di socio, esclusa la categoria di Socio Onorario, devono essere inviate a mezzo posta, fax o mail ai recapiti debitamente segnalati sul sito web dell'A.I.I.A con indicazione delle proprie generalità, il proprio domicilio o residenza, la volontà di far parte dell'associazione, la piena ed incondizionata accettazione del presente statuto, nonché delle deliberazioni degli organi sociali assunte in conformità alle disposizioni statutarie.

3. Le domande sono inoltrate al Direttore Generale, il quale provvede alla loro valutazione in base ai criteri stabiliti dall'Institute of Internal Auditors. Il Direttore Generale riferisce poi

periodicamente al Comitato Esecutivo sulle domande di adesione pervenute all'associazione e sull'esito delle stesse.

4. Dell'esito della domanda di adesione sarà inviata apposita comunicazione all'indirizzo indicato nella domanda medesima; in caso di approvazione colui che ha presentato la domanda dovrà procedere al versamento della quota associativa annuale entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'esito della domanda stessa. In caso contrario, la domanda e la relativa approvazione si intenderanno decadute.

5. Ogni iscrizione si intende rinnovata di anno in anno, salvo comunicazione contraria da parte del socio che deve pervenire all'A.I.I.A. entro il 30 settembre dell'anno in corso. La qualifica di socio cessa in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il 30 giugno di ogni anno. Comunque, il tardivo pagamento della quota entro il successivo 30 settembre permette il reintegro del socio, dalla data del pagamento. Dopo il 30 settembre, il socio inadempiente che voglia iscriversi deve presentare una nuova domanda di adesione. L'iscrizione può cessare anche per recesso, mediante comunicazione scritta. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato effettuato.

6. Il socio può essere sospeso o espulso per violazione del presente statuto, del Codice Etico, ovvero in caso di condanna penale passata in giudicato. La sospensione o l'espulsione sono deliberate, con voto favorevole della maggioranza dei presenti dal Consiglio di Amministrazione su parere del Collegio dei Revisori, dopo che sia stata data al socio la possibilità di esporre le proprie ragioni. La notifica della discussione del caso e la motivazione della sanzione dovranno essere comunicate al socio, da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con almeno trenta giorni di anticipo. Tuttavia, in caso di comportamenti dolosi, il Consiglio di Amministrazione può sospendere o espellere il socio senza preventiva convocazione. La notifica e la motivazione della sanzione sono comunicate alla persona per iscritto a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione. La sospensione, l'espulsione o, comunque, ogni altra forma di interruzione dall'iscrizione all'AIIA non danno diritto al rimborso dei ratei della quota associativa versata.

7. La qualifica di socio è personale e intrasmissibile. Le quote associative sono intrasmissibili e non negoziabili.

8. Ciascun socio gode dei seguenti diritti:

- partecipare ed esercitare il diritto di voto in Assemblea;
- partecipare alle attività dell'A.I.I.A.;
- ricevere informazioni sulla composizione degli organi direttivi e degli organi rappresentativi dell'A.I.I.A. e delle attività svolte;

- esporre le proprie ragioni prima che vengano intraprese azioni disciplinari;
 - esercitare il diritto di recesso dall'A.I.I.A.
9. Ciascun socio è soggetto ai seguenti obblighi:
- condividere la missione dell'A.I.I.A. e collaborare per il raggiungimento della stessa;
 - versare la quota associativa;
 - accettare e rispettare le decisioni validamente adottate dal Direttore Generale, dal Consiglio di Amministrazione e dagli altri organi di rappresentanza dell'A.I.I.A.;
 - eseguire le prestazioni e rispettare gli obblighi inerenti ai ruoli assegnati;
 - rispettare tutti gli altri obblighi derivanti dal presente statuto.

Articolo 6 - Proventi

1. I proventi dell'A.I.I.A. derivano dalle quote associative, il cui ammontare è stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Altri proventi possono derivare da attività di formazione, da pubblicazioni e da manifestazioni che l'A.I.I.A. potrà organizzare, da sponsorizzazioni, donazioni, contributi volontari. I fondi così costituiti sono utilizzati secondo le decisioni del Consiglio di Amministrazione, in coerenza con le finalità istituzionali e nel rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 26.

TITOLO III

Struttura Organizzativa

Articolo 7 - Organi dell'A.I.I.A.

1. Sono organi dell'A.I.I.A.:
- l'Assemblea dei Soci,
 - il Consiglio di Amministrazione,
 - il Comitato Esecutivo,
 - il Collegio dei Revisori,
 - il Comitato Etico,
 - il Comitato Elezioni,
 - il Direttore Generale.

Le funzioni inerenti alle suddette cariche sociali, ad eccezione di quella del Direttore Generale, sono svolte a titolo gratuito.

Articolo 8 – Costituzione, modalità di convocazione e competenze dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è sovrana e delibera su qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti.

2. L'Assemblea ordinaria approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo e la relazione dell'esercizio di gestione chiuso il 31 dicembre precedente. Delibera altresì sulle altre materie riservate alla sua competenza dal presente statuto e dalla legge. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sulle altre materie riservate alla sua competenza dal presente statuto e dalla legge.

3. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, su conforme deliberazione del Consiglio stesso o su domanda motivata di almeno un decimo dei soci, con esclusione di quelli sospesi, cessati o espulsi. Il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, vengono fissati dal Consiglio di Amministrazione e sono comunicati almeno 30 giorni dalla data fissata per l'Assemblea per iscritto, via fax, via e-mail o con altri mezzi che consentano comunque la prova dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo che a tal fine ogni socio ha indicato nella propria domanda di adesione o, se successivamente modificato, all'indirizzo debitamente segnalato con congruo anticipo.

4. L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. Le delibere sono assunte a maggioranza dei partecipanti all'Assemblea.

L'Assemblea è regolarmente costituita in sede straordinaria in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci. Le delibere sono assunte a maggioranza dei partecipanti all'Assemblea, ad esclusione dei casi di cui all'articolo 26 del presente Statuto.

5. Hanno diritto di voto tutti i soci con esclusione di quelli sospesi, cessati o espulsi. Ciascun socio dispone di un voto e può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio. E' vietato il cumulo delle deleghe in misura superiore a dieci.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in sua assenza, da altra persona nominata a maggioranza dei presenti dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea designa tra i presenti, un segretario (ovvero, nei

casi di legge o quando lo ritenga opportuno, un Notaio), e in caso di necessità, uno o più scrutatori, verifica la regolare costituzione dell'Assemblea e regola la discussione e le votazioni.

I verbali dell'Assemblea sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato in ciascuna Assemblea.

7. L'Assemblea può deliberare a scrutinio segreto ove lo richieda almeno un quinto dei soci presenti di persona.

Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione: composizione, durata e compiti

1 Il Consiglio di Amministrazione viene eletto tra i soci, con esclusione di quelli sospesi, cessati o espulsi, secondo le modalità previste dall'articolo 10, ed è costituito da dodici i membri eletti dall'Assemblea in sede ordinaria. E' altresì membro di diritto del Consiglio di Amministrazione per un solo mandato il Presidente dell'A.I.I.A. immediatamente precedente al Presidente in carica (Past President). Nei casi in cui vi sia parità nella votazione, prevale il voto del Presidente in carica.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di proporre all'Assemblea l'attribuzione della carica di Presidente Onorario ad un unico socio che si sia particolarmente distinto per competenza professionale ed abbia contribuito in modo determinante alla crescita ed allo sviluppo dell'A.I.I.A. in Italia. Il Presidente Onorario diviene membro di diritto del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, con scadenza temporale coincidente con quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

3. Il mandato del Consiglio di Amministrazione ha durata triennale. Il Consiglio di Amministrazione è investito delle più ampie competenze per la gestione ordinaria e straordinaria dell'A.I.I.A., per la definizione delle politiche e delle strategie dell'A.I.I.A. per il raggiungimento dello scopo sociale stabilito dal presente statuto e dall'Assemblea dei soci, con esclusione dei poteri che dalla legge e dal presente statuto sono riservati all'Assemblea o attribuiti ad altri organi.

Sono attribuiti, in particolare e a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio di Amministrazione le competenze relative a:

- la formulazione delle strategie generali dell'A.I.I.A. e la verifica periodica della realizzazione dei progetti strategici approvati;
- la redazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione, da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- la redazione delle ipotesi di modifiche statutarie, da presentare all'Assemblea per l'approvazione;

- l'approvazione dei regolamenti per l'istituzione di comitati di nomina del Consiglio di Amministrazione e per il proprio funzionamento;
- la nomina del Direttore Generale e l'attribuzione delle relative deleghe su proposta del Comitato Esecutivo;
- l'assegnazione delle deleghe specifiche dei membri del Comitato Esecutivo e/o di singoli Consiglieri, su proposta del Presidente;
- l'approvazione del budget annuale e della sua revisione, con possibilità di decidere sul livello di aggregazione/dettaglio delle singole voci di bilancio;
- la gestione delle procedure di rimozione e di cooptazione dei Consiglieri di amministrazione;
- le decisioni circa la sospensione o espulsione dei soci;
- l'attribuzione di speciali incarichi a soci o terzi non soci.

4. Il Consiglio di Amministrazione approva il regolamento con il quale vengono determinate le modalità di funzionamento dell'A.I.I.A., le condizioni per l'ammissione dei Soci, l'importo delle quote associative ed ogni altra norma necessaria per l'ordinato conseguimento degli scopi dell'A.I.I.A..

5. I componenti il Consiglio di Amministrazione non hanno diritto ad alcun emolumento per l'attività espletata in tale veste. Ad essi vengono rimborsate le spese sostenute nell'espletamento di speciali incarichi, dietro preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a due riunioni del Consiglio di Amministrazione nel corso di un anno decade dalla carica.

Articolo 10 – Elezione dei Componenti Elettivi del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Etico, del Comitato Elezioni e del Collegio dei Revisori

1. Le candidature, rispettivamente alla carica di Presidente, di Vice-Presidente, di membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, di membro del Collegio dei Revisori e del Comitato Etico, di membro del Comitato Elezioni eletto dall'assemblea, devono essere presentate dai soci direttamente al Comitato Elezioni di cui al successivo articolo 19 entro la fine del mese di ottobre dell'esercizio antecedente a quello di svolgimento dell'assemblea che procederà all'elezione.

Le candidature devono essere presentate in forma scritta, corredate di adeguato curriculum.

L'adeguatezza dei requisiti di ciascun candidato è valutata dal Comitato Elezioni con riferimento alla specifica carica da ricoprire.

2. Entro la fine del mese di novembre dell'esercizio antecedente a quello di svolgimento dell'assemblea che procederà all'elezione, il Comitato Elezioni presenta apposite liste di candidature per ciascuno degli organismi sopra indicati. Le liste predisposte per il Consiglio di Amministrazione, devono recare specifica indicazione dei candidati alla carica di Presidente (1), di Vice-Presidente (1), di membro del Comitato Esecutivo (3) e di Consigliere di Amministrazione (7).

3. Entro un mese dalla presentazione delle liste a cura del Comitato Elezioni, i soci possono comunque proporre proprie liste alternative, per ciascuno degli organi associativi, a condizione che esse siano sostenute ciascuna da almeno il 5% dei soci, con esclusione di quelli sospesi, cessati o espulsi. Tale sostegno dovrà risultare attraverso specifica manifestazione di volontà, sottoscritta dal socio e inviata a mezzo lettera raccomandata A/R o consegnata a mano previo rilascio di apposita ricevuta al Comitato Elezioni.

4. Entro la fine di gennaio, e previa verifica del rispetto dei requisiti qualitativi e quantitativi richiesti, il Comitato Elezioni sottoporrà ai soci, in forma unitaria, le diverse liste, proposte sia dallo stesso Comitato che da minoranze qualificate di soci, su cui l'Assemblea dovrà esprimersi con il proprio voto. Ciascun socio può esprimere una preferenza, in blocco, per una sola delle liste presentate per ciascuno dei due organi associativi. Sono eletti alle rispettive cariche i soci inclusi nelle liste che avranno riportato il maggior numero di voti.

5. Il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Etico ed il Collegio dei Revisori rimangono in carica per la durata di tre esercizi sociali e comunque fino all'entrata in carica dei successivi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. Per tutte le altre posizioni non sono invece previsti vincoli alla rieleggibilità.

Articolo 11 - Sostituzione e rimozione di Membri del Consiglio

1. Le eventuali dimissioni da Consigliere devono essere rassegnate al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori.

2. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione di procedere o meno al reintegro dei Consiglieri uscenti per dimissioni durante l'esercizio, salvo ratifica da richiedersi all'Assemblea in occasione della prima convocazione immediatamente successiva. In caso di mancata ratifica, non si procederà ad ulteriore sostituzione.

3 Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione decade ed i restanti consiglieri in carica convocano immediatamente il Comitato Elezioni in carica per indire nuove elezioni.

4. Il Presidente ed ogni componente del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati per giusta causa dalla carica con il voto di almeno due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio dei Revisori. La trattazione della revoca di uno o più membri deve essere inserita in un ordine del giorno che deve essere comunicato con almeno 30 giorni di preavviso, onde concedere agli interessati la possibilità di esporre le proprie ragioni per iscritto, prima che il Consiglio si riunisca per la decisione.

5. In caso di revoca di un proprio membro, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla relativa sostituzione mediante cooptazione; il membro cooptato rimane in carica fino alla successiva Assemblea, che deve ratificare sia la revoca che la nuova nomina, con le stesse maggioranze previste per la normale elezione del Consiglio di Amministrazione. In caso di voto contrario dell'Assemblea non si procederà ad ulteriore sostituzione.

Articolo 12 - Mozione di sfiducia

1. Una quota di almeno il dieci per cento dei soci, con esclusione di quelli sospesi, cessati o espulsi può proporre, con propria comunicazione scritta al Presidente, una mozione di sfiducia nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente è tenuto a convocare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della mozione di sfiducia, un'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'articolo. Se l'Assemblea approva la mozione di sfiducia, il Consiglio di Amministrazione decade.

3. Il Presidente è tenuto a convocare un'ulteriore Assemblea entro il successivo semestre, per procedere a nuove elezioni, ferma restando la procedura prevista dall'articolo 10, in modo tale da assicurare comunque la possibilità di proporre liste di candidature alternative a quelle presentate dal Comitato Elezioni.

4. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio, per gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 13 - Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale dell'A.I.I.A. è attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente che ne esercita tutte le funzioni.

2. Il Direttore Generale, i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i soci che hanno ricevuto incarichi speciali hanno altresì la rappresentanza dell'A.I.I.A. nei rapporti con i terzi, nei

limiti dei poteri e delle attribuzioni loro conferite dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente (o da chi ne fa le veci) ogni qualvolta lo ritenga necessario, e comunque almeno una volta al quadrimestre.

L'avviso di convocazione, indicante la data, l'ora e l'ordine del giorno della riunione, è inviato con mezzi idonei dal Presidente ai Consiglieri almeno sette giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza, nei quali va comunque effettuata con almeno ventiquattro ore di anticipo.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di tre Consiglieri, con un preavviso di almeno trenta giorni.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno otto membri e delibera a maggioranza dei presenti e votanti, fatte salve le diverse disposizioni previste dallo Statuto.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con proprio regolamento.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro dei verbali e sottoscritte da chi presiede la riunione e dal segretario all'uopo nominato in ciascuna riunione.

Articolo 15 - Comitato Esecutivo

1. I membri del Comitato Esecutivo sono scelti fra i membri del Consiglio di Amministrazione. È costituito dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, dal Vice Presidente dell'Associazione, e da altri tre membri eletti secondo le disposizioni di cui all'articolo 10.

Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni volta che si rende necessario e almeno una volta al trimestre.

Articolo 16 - Compiti del Presidente e del Comitato Esecutivo

1. Il Presidente rappresenta l'A.I.I.A. e presiede tutte le Assemblee e le riunioni del Consiglio di Amministrazione, salvo casi di assenza per giustificati motivi. È altresì responsabile di assicurare l'aderenza dell'Associazione Italiana alle clausole ed ai requisiti dell'Institute of Internal Auditors, di cui l'A.I.I.A. è filiazione.

2. In caso di assenza od indisponibilità, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è sostituito dal Vice Presidente ed in caso di indisponibilità di quest'ultimo da un membro del Consiglio di Amministrazione designato dal Presidente.

Nell'eventualità in cui il Presidente rassegni le proprie dimissioni dall'incarico, subentrerà allo stesso il Vice Presidente, fino alle successive elezioni degli organi associativi. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione di procedere al reintegro del dimissionario, ai sensi dell'articolo 11, ed alla nomina al proprio interno di un nuovo Vice Presidente.

3. In ottemperanza alle strategie definite dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto dei limiti di budget, il Comitato Esecutivo ha il compito di realizzare le attività ritenute necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale dell'A.I.I.A., con i più ampi poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione stesso, compresi quelli di impiego delle risorse disponibili, e con esclusione soltanto di ciò che dalla legge e dal presente statuto è riservato all'Assemblea o attribuito ad altri organi.

Articolo 17 – Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è costituito da tre Soci eletti dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Comitato Elezioni con mandato di durata triennale. Per la sua elezione valgono le disposizioni di cui all'articolo 10. Esso elegge al suo interno il proprio Presidente.

2. Il Collegio dei Revisori:

- vigila sul rispetto dello statuto dell'Associazione e della legge;
- convoca l'Assemblea, qualora non vi provvedano il Presidente o il Consiglio di Amministrazione;
- predisporre per l'Assemblea la propria relazione sul rendiconto economico-finanziario e sul sistema di controllo dell'A.I.I.A.;
- è responsabile di condurre — nella più assoluta assenza di vincoli ma nel rispetto degli standard della professione— verifiche e controlli sull'intera gestione, sull'osservanza degli adempimenti fiscali e legali e sul controllo interno dell'A.I.I.A., informando il Consiglio di Amministrazione delle conclusioni raggiunte ed esprimendo un giudizio complessivo sul controllo interno nella relazione annuale allegata al bilancio;
- propone la scelta della società di revisione contabile da approvarsi dall'Assemblea.

3. I membri del Collegio dei Revisori partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, con facoltà di intervento ma senza diritto di voto.

Articolo 18 – Comitato Etico

1. Il Comitato Etico è costituito da tre soci eletti dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Comitato Elezioni con mandato di durata triennale. Per la sua elezione valgono le disposizioni di cui all'articolo 10. Esso elegge al suo interno il proprio Presidente.
2. I compiti del Comitato consistono nell'esame, di propria iniziativa o su segnalazione di soci e terzi, di casi di presunta violazione del Codice Etico dell'A.I.I.A.. A conclusione di ogni indagine, il Comitato presenta una propria relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, proponendo le azioni conseguenti. Sulla base di tali indicazioni, il Consiglio di Amministrazione attiva le procedure di cui all'art. 5.
3. Il Comitato Etico vigila altresì sulla diffusione e attuazione del Codice Etico. Esso predispone una relazione annuale sulle attività svolte da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea.

Articolo 19 - Comitato Elezioni

1. Il Comitato Elezioni è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Comitato Etico e da tre membri eletti dall'assemblea a norma dell'articolo 10. Esso elegge il proprio Presidente tra i membri eletti dall'assemblea.
2. I compiti del Comitato Elezioni consistono nel raccogliere le candidature dei soci, da sottoporre all'Assemblea per le cariche, rispettivamente, di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Vice Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione nonché di membro del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori, del Comitato Etico e del Comitato Elezioni. A tal fine, entro il mese di settembre dell'anno antecedente l'assemblea elettiva, il Comitato Elezioni propone ai soci di presentare entro il successivo mese di ottobre le proprie eventuali candidature. Il medesimo Comitato, ai sensi dell'articolo 10, entro il successivo mese di novembre compone e presenta le liste relative ai diversi organi associativi. Nella composizione delle liste, i membri del Comitato Elezioni sono tenuti ad astenersi dall'esprimere votazioni o pareri in caso di eventuali proprie candidature.
3. E' responsabilità del Comitato di garantire che le candidature rispondano ai requisiti qualitativi e quantitativi richiesti. Tra questi:
 - credibilità come portavoce della professione di Internal auditor,
 - leadership ed autorevolezza,
 - disponibilità di tempo, in relazione agli impegni che risulteranno dall'assunzione della carica,
 - disponibilità di adeguati supporti operativi,
 - aderenza agli orientamenti strategici dell'Associazione e dell'Institute of Internal Auditors,
 - è titolo preferenziale il possesso da parte dei candidati della certificazione CIA.

4. In caso di mancato rispetto da parte del Comitato Elezioni dei tempi previsti al precedente comma 2, il Consiglio di Amministrazione entro il mese successivo al verificarsi dell'inadempimento ne dichiara la decadenza e provvede a nominare un collegio di supplenti che, entro 60 giorni dall'Assemblea elettiva, procede all'espletamento delle procedure previste nel presente articolo.

Articolo 20 — Direttore Generale

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale dell'associazione, individuato tra soggetti di comprovata capacità ed esperienza, tenendo conto anche delle competenze necessarie nell'ambito delle relazioni d'impresa nazionali e internazionali e nei settori di comunicazione, di marketing e di sviluppo dei servizi dell'Associazione in generale.

2. La definizione del ruolo e degli obiettivi del Direttore Generale competono al Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Esecutivo. Il Consiglio di Amministrazione attribuisce le deleghe, deliberate e depositate nelle forme prescritte dalla legge, che riterrà opportune per la realizzazione degli obiettivi dell'Associazione.

Il Direttore Generale, in ogni caso:

- i. partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo senza diritto di voto;
- ii. sovrintende all'esecuzione e al coordinamento delle politiche e delle strategie dell'A.I.I.A., adottate dal Consiglio di Amministrazione per il raggiungimento dello scopo sociale stabilito dal presente Statuto e dall'Assemblea dei Soci;
- iii. tiene sotto la sua diretta responsabilità i libri contabili e il libro dei verbali delle Assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, emettendo i rapporti richiesti dal Consiglio di Amministrazione e svolgendo ogni altro atto richiesto per tenere informati il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo ed i Soci;
- iv. su incarico del Consiglio di Amministrazione, provvede alla pubblicazione dei bilanci ed al puntuale adempimento degli obblighi legali e fiscali dell'AIIA, sovrintende al personale dell'AIIA secondo le disposizioni e le deleghe conferitegli;
- v. relaziona al Comitato Esecutivo ed al Consiglio di Amministrazione sui risultati ottenuti in riferimento agli obiettivi definiti e agli incarichi attribuitigli;
- vi. è l'interlocutore del Collegio dei Revisori per la definizione e la realizzazione delle azioni correttive che il Collegio individua come necessarie durante le sue attività istituzionali, al fine di rafforzare il sistema di controllo interno ed il sistema di Governance dell'AIIA.

3. Alla scadenza dell'incarico egli deve consegnare al Consiglio di Amministrazione i documenti, le registrazioni, i libri ed ogni altro bene di proprietà dell'A.I.I.A. venuti in suo possesso durante il suo mandato.

Articolo 21 - Disposizioni comuni ai Comitati e al Collegio dei Revisori

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione fa parte di diritto di tutti i Comitati, ad eccezione del Collegio dei Revisori.
2. Il Socio partecipante al Comitato può essere rimosso a discrezione dell'organo che ha costituito il Comitato; fanno eccezione i Soci facenti parte del Collegio dei Revisori che possono essere rimossi solo con la maggioranza dei voti dei Soci convocati in Assemblea con specifico ordine del giorno e per giusta causa.
3. Le decisioni dei Comitati sono prese sulla base della maggioranza dei loro componenti.

TITOLO IV

Anno sociale e Bilancio

Articolo 22 - Anno sociale

1. L'esercizio sociale decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 23 - Bilancio Annuale

1. Il bilancio annuale deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, riunita in seduta ordinaria, entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.
2. Il bilancio annuale, prima di essere sottoposto a tale approvazione, deve essere sottoposto a certificazione da parte di una Società di Revisione esterna individuata dal Collegio dei Revisori.
3. Copia delle risultanze e copia del bilancio annuale sono a disposizione di tutti i Soci che ne facciano richiesta.

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 24 - Apertura di sezioni locali

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'A.I.I.A., al fine di meglio perseguire gli scopi sociali, può istituire sul territorio nazionale Sezioni locali, costituite da soggetti residenti nella rispettiva area geografica, aventi lo scopo di realizzare le iniziative proposte dall'Associazione e di proporle

di nuove. L'apertura ed il funzionamento delle Sezioni locali sono regolamentati con delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 25 - Responsabilità

1. Nessun Socio dell'A.I.I.A. può promuovere con altri soci o con terzi forme associative aventi come scopo l'oggetto dell'A.I.I.A. o comunque in concorrenza con esso, pena l'esclusione ai sensi dell'articolo 5.
2. Nessun socio o componente del Consiglio di Amministrazione può essere considerato responsabile, nei confronti dell'A.I.I.A., degli atti o dei danni prodotti nell'esercizio del proprio ruolo, ad eccezione degli atti e delle omissioni originate da dolo o colpa grave in violazione del presente statuto.

Articolo 26 - Scioglimento dell'A.I.I.A.

1. L'A.I.I.A. può utilizzare i suoi fondi e avanzi di gestione solo per perseguire gli obiettivi e gli scopi stabiliti dal presente statuto.
2. All'A.I.I.A. è vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'A.I.I.A. stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
3. Lo scioglimento dell'A.I.I.A., per qualunque causa, viene deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, ai sensi dell'articolo 21, comma 3° del codice civile. Nel corso di questa Assemblea i soci nomineranno con la medesima maggioranza i commissari liquidatori e decideranno la destinazione dei fondi, utili e riserve esistenti, che comunque dovranno essere obbligatoriamente assegnati solo ad Enti che abbiano finalità analoghe all'A.I.I.A. o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 N. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.